

**TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA**

**GIUDICE DEL LAVORO**

**ricorso ex art. 700 c.p.c.**

Per Pierina Cau nata a Banari (SS) l'11/4/58 e residente a Sassari in via Salvatore Farina, 7, CF CAUPRN58D51A606Q, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto dall'avv. Angelo Tuozzo (CF TZZNGL74P13H703I), avvangelotuozzo@pec.ordineforense.salerno.it, unitamente al quale elett.te dom.lia presso lo studio dell'avv. Rosalba Dalu, con studio in Sassari alla via Stintino n. 6, numero di fax 0828951040;

**c o n t r o**

**Ministero dell'Istruzione , Università e Ricerca in persona del suo Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Cagliari , con sede in Via Dante, 23/25 - C.A.P. 09128, Cagliari**

**e**

**Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, in persona del suo rapp. legale p.t., dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Cagliari , con sede in Via Dante, 23/25 - C.A.P. 09128, Cagliari**

**e**

**Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna AT di Sassari, in persona del suo rapp. legale p.t., dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Cagliari , con sede in Via Dante, 23/25 - C.A.P. 09128, Cagliari**



**e nei confronti di**

**tutti i dipendenti ATA entrati di ruolo presso l'Ambito Territoriale di Sassari, nell'a.s. 2018/2019, già inseriti nella graduatoria permanente.**

### **IN FATTO**

- che la ricorrente risulta essere una dipendente a tempo indeterminato dell'amministrazione scolastica, quale lavoratrice ATA profilo Collaboratore Scolastico, presso l'Istituto Comprensivo di Olbia;
- che il rapporto a tempo indeterminato veniva sottoscritto, nel corrente anno scolastico 2018/2019, l'1/9/2018 (all. 7);
- che la ricorrente, risulta coniugata con il sig. Idini Pietro nato a Sassari il 18/8/1958, il quale poiché affetto da una gravissima malattia invalidante, a seguito degli accertamenti effettuati dalla commissione medica dell'INPS di Sassari in data 4/7/2018, veniva riconosciuto "portatore di Handicap in situazione di gravità" art. 3 comma 3 della legge 104/1992 (all. 2);
- che pertanto, la ricorrente, coniuge convivente che assiste il marito Idini Pietro, **prima di sottoscrivere il rapporto** a tempo indeterminato di cui innanzi, faceva regolare istanza all'amministrazione scolastica (all. 1), affinché nella scelta delle sedi disponibili, potesse esercitare il diritto di precedenza riconosciuto dall'art. 33 legge 104/92 commi 3 e 5 (il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, **la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere** e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede);
- che l'amministrazione scolastica, illegittimamente, non ha dato alcun seguito all'istanza in parola, e non dava alcuna comunicazione riguardo ai motivi di



rigetto della legittima richiesta;

-che ove alla ricorrente, fosse stato riconosciuto il diritto di precedenza avrebbe potuto scegliere in relazione al proprio profilo professionale (profilo Collaboratore Scolastico) gli Istituti CTP Castelsardo (22,4 chilometri da Sassari), oppure in via subordinata Thiesi, Distretto 002 (45,3 chilometri), CTP Valledoria (46,1 chilometri), Liceo Artistico “ F. de Andrè” Tempio Pausania, Aggius, Distretto 003 (all.5). Invece, è stata costretta a scegliere secondo l'ordine di graduatoria (all. 4), optando per la sede dell'I.C. di Olbia, che trovasi dislocato a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di residenza sua e del marito. Tale condizione, comporta che la ricorrente debba forzatamente stare lontana dal marito quasi tutta la giornata, inibendo la possibilità che il medesimo possa essere assistito in tutti gli atti di vita quotidiana, ragion per cui, ricorre l'urgente necessità dell'ottenimento di un provvedimento immediato, prima che possa subire un pregiudizio irreparabile;

-che il rigetto dell'istanza di precedenza risulta quindi illegittimo, ed in questa sede si chiede la disapplicazione di ogni atto che ha comportato la dislocazione della ricorrente presso l'Istituto Comprensivo di Olbia, nonché ogni ulteriore atto precedente e conseguenziale, con la richiesta di trasferire la docente presso l' Istituto innanzi indicato e, con eventuale disapplicazione di ogni norma subordinata e contraria ai principi di legge.

## IN DIRITTO

Sul fumus boni juris



E' di tutta evidenza l'illegittimo comportamento tenuto dall'amministrazione scolastica, che non ha per nulla considerato l'istanza presentata dalla ricorrente prot. 26/8/2018 (all. 1) depositata prima di effettuare la scelta della sede per la stipula del rapporto indeterminato. Deve dirsi che all'istanza medesima veniva allegata la relativa documentazione del coniuge della ricorrente, emessa dall'INPS di Sassari, dalla quale si evince che la commissione medica oltre ad avere evidenziato la presenza "di Linfoma non Hddgkin a fenotipo B mantellare (UV stadio per interessamento midollare)", precisava che il medesimo era sottoposto a cicli chemioterapici. Dunque, l'INPS concludeva per il riconoscimento che il medesimo risulta essere "portatore di Handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992". In tale condizione non vi è alcun dubbio che il coniuge che assiste l'invalido ha diritto di scegliere la sua attività lavorativa vicino al domicilio della persona da assistere. (art. 33 comma 5 legge 10/1992). Orbene, l'amministrazione (l'AT di Sassari) oltre a non aver considerato l'istanza prodotta dalla ricorrente, non ha nemmeno motivato per iscritto il rigetto della legittima richiesta, il tutto in violazione dei più elementari principi, sui quali si regge l'azione amministrativa, legge 241/90 e art. 97 della Costituzione.

Ad ogni buon modo, questa difesa, nonostante non vi sia stato un formale respingimento della istanza della ricorrente, proverà a formulare delle ipotesi in ordine alle relative motivazioni.

Ed invero, l'amministrazione erroneamente, potrebbe avere applicato in tale ipotesi la normativa prevista nei casi di trasferimento, regolamentato dal CCNI *(concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA a.s. 2017/2018 il quale risulta valevole anche per l'a.s. 2018/2019)* (all. 8), che ovviamente



differisce del tutto dal caso che ci occupa. Più precisamente, il CCNI di mobilità, all'art. 40 "Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d'Istituto", regola il sistema delle precedenze **nelle ipotesi di trasferimento** del lavoratore ATA. Dunque, all'art. 40 al n. IV), viene previsto il riconoscimento della precedenza in favore del coniuge lavoratore che assista il disabile in situazione di gravità; di poi al comma 9, viene precisato "La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente". Poiché, il sig. Idini è stato riconosciuto "portatore di Handicap in situazione di gravità" art. 3 comma 3 della legge 104/1992", ma con "rivedibilità nel luglio 2019", probabilmente l'AT di Sassari, ha ritenuto di non dover riconoscere il diritto di precedenza alla lavoratrice ricorrente.

Tanto premesso, deve innanzitutto precisarsi che la procedura regolamentata, come già evidenziato, è quella riguardante il sistema dei trasferimenti (vedi pure utilizzazione e assegnazione provvisoria art. 41 CCNI mobilità); e la differenza tra le due situazioni è enorme. Nel caso che ci occupa, la lavoratrice ha dovuto scegliere per la prima volta la sede ove stipulare il rapporto a tempo indeterminato, e dove iniziare il suo lavoro presso la P.A. Dunque, l'ipotesi che ci riguarda, ovvero la scelta della sede per la stipula del rapporto a tempo indeterminato, non viene normativizzata dal CCNI di mobilità, ma trova la sua fonte di regolamentazione nella stessa legge, la quale ai sensi dell'art. 33 comma 5 legge 104/1992, prevede che il coniuge che assiste l'invalido ha diritto di scegliere la sua attività lavorativa vicino al domicilio della persona da assistere. L'invalido a cui fa riferimento il comma 5, è quello indicato al comma 3 dello stesso articolo, ovverosia "persona con Handicap in situazione di gravità", **senza**



**alcuna distinzione di sorta, tra Handicap grave non rivedibile ed Handicap grave rivedibile.**

Sul punto deve aggiungersi, che le condizioni del coniuge della ricorrente in ogni caso sono gravissime (affetto da linfoma non Hodgking B di tipo mantellare, stadio IVEA **leucimizzato...**), e risulta essere sottoposto a cicli chemioterapici "SALVA VITA" (all. 3). Dunque, nonostante il provvedimento dell'INPS, abbia certificato la rivedibilità della sua gravità, trattasi di malato terminale !. Indi per cui, nelle sedi opportune il sig. Idini Pietro provvederà ad agire al fine di impugnare il provvedimento dell'INPS. Ad ogni buon modo, al fine di far comprendere la differenza tra le due fattispecie considerate, basti riflettere sul fatto che l'art. 40 al punto IV) i commi 5-6-7 del CCNI di mobilità, prevedono espressamente che colui il quale chiede di essere trasferito (eventualmente con diritto di precedenza), debba compilare un'apposita domanda nella quale indicare come prima preferenza il comune dove risiede il disabile e "In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili". "La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento ... non comporta l'annullamento dell'intera domanda. ...le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come **domanda volontaria senza diritto di precedenza.**"

Orbene, diversamente, per i dipendenti ATA, al momento della scelta della sede ove stipulare il rapporto a tempo indeterminato, **non è assolutamente previsto che si debba formulare un'apposita istanza in cui indicare un elenco di sedi possibili** (con eventuale indicazione del Comune ove risiede il disabile); la scelta della sede avviene, a seguito di convocazione, e secondo un ordine di



graduatoria e, si ripete senza la previsione di una previa indicazioni di sedi!!!. Tanto basti ad evidenziare che il CCNI di mobilità, nell'ipotesi che ci riguarda non vada assolutamente applicato.

**Eventuale disapplicazione del CCNI di mobilità** *concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA a.s. 2017/2018 (il quale risulta valevole anche per l'a.s. 2018/2019)*

Senza per nulla rinunciare alla preliminare ed assorbente osservazione, nella malaugurata ipotesi in cui l'On.le Giudicante dovesse ritenere applicabile l'art. 40 punto IV) del CCNI di mobilità, si insiste affinché il comma 9 dello stesso articolo (che il limita il diritto di precedenza del coniuge ad una disabilità grave non rivedibile), venga disapplicato, poiché contrario ai principi di legge di cui all'art. 33 commi 5 e 7 legge 104/1992. Tali articoli come noto nel riconoscere il diritto di precedenza, non prevedono alcuna distinzione tra Handicap grave rivedibile e non rivedibile. Ma vi è di più, per quanto in premessa indicato, il coniuge Pietro Idini, purtroppo trattasi di malato terminale, ragion per cui, la rigida previsione della "rivedibilità", che elimina il diritto di precedenza, compromette irrimediabilmente il diritto di precedenza del lavoratore ai fini assistenziali del malato assolutamente bisognoso, anche nel caso in cui vi sia un disastroso aggravamento. Dunque, anche per tali motivi l'On.le Giudicante non potrà che disapplicare il comma in questione.

### **Periculum in mora**

In ordine, al pericolo di realizzazione di un pregiudizio irreversibile in attesa dei tempi connessi alla celebrazione del giudizio ordinario, deve sottolinearsi che il



danno patito dalla ricorrente consiste principalmente nel sopportare tutti i disagi di ordine familiare, e senz'altro, l'eventuale danno non é risarcibile, almeno del tutto, in termini economici, per il carattere sostanzialmente non patrimoniale dello stesso, e nel caso di specie, il danno sofferto dalla ricorrente non è di entità trascurabile se si considera che ella assiste durante l'intero arco della giornata il coniuge. Come sopra accennato il marito della ricorrente risulta "portatore di Handicap in situazione di gravità" art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. In relazione alla condizioni di salute del sig. Idini Pietro, dal verbale dell'INPS ( con data di visita del 4/7/2018) si rileva la presenza "di Linfoma non Hddgkin a fenotipo B mantellare (UV stadio per interessamento midollare)", e di seguito si precisa che il medesimo era sottoposto a cicli chemioterapici, da ulteriore documentazione medica (all. 3), inoltre, risulta che è affetto da linfoma non Hodgking B di tipo mantellare, stadio IVEA **leucimizzato...**), e la situazione clinica, attualmente, si è ulteriormente compromessa, tanto che lo stesso è sottoposto a cicli chemioterapici salva vita (all. 3). Dunque, il coniuge della lavoratrice necessita di un'assistenza costante, premurosa e continua, anche per l'organizzazione della sua vita domestica, per il soddisfacimento dei bisogni primari inerenti la cura della sua persona. A tanto si aggiunga la necessità che venga sempre accompagnato ogni qualvolta che deve essere sottoposto ad una cura o ad una visita, anche per tutti i rapporti che ovviamente bisogna intrattenere con i medici che lo assistono. Senonchè, tale esigenza è stata del tutto compromessa dalla scelta forzata di svolgimento dell'attività di lavoro della ricorrente ad Olbia a centinaia di chilometri da Sassari. Ne consegue che i necessari, continui e stenuanti viaggi a cui è costretta,





eliminano qualsiasi possibilità per la stessa di assistere il marito. Basti pensare che la ricorrente, non munita di patente per raggiungere la sede di lavoro si sveglia alle 4:45 e va a piedi fino alla stazione (20 minuti, non ci sono autobus a quell'ora); di seguito prende il treno delle 6:01 e arriva a Olbia alle 7:43/7:50 (peraltro, in ritardo, perché dovrebbe prendere servizio alle 7:50); finito di lavorare alle 15 e alle 15:55 prende il treno per Sassari, dove arriva dopo le 18, con rientro a casa verso le 18:30 -19:00 ( all. 11 ).

Del resto, dopo tanti anni di precariato, il sottoporsi tutti i giorni a continui e distruttivi viaggi sta irrimediabilmente compromettendo anche il suo stato di salute. In tali condizioni è del tutto evidente che assistere il marito risulta del tutto impossibile, poiché lo stesso, durante la maggior parte della giornata rimane completamente solo.

Alla luce di tanto non c'è chi non veda che nell'ipotesi che ci occupa ricorre l'assoluta necessità di un provvedimento d'urgenza prima che si possa subire un pregiudizio irreparabile.

Per questi motivi, il ricorrente in proprio e nella qualità di cui in atti *ut supra* rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

Al Giudice del Lavoro del Tribunale di Tempio Pausania, affinché visti gli artt. 700 e 669 bis e ss cpc, e vista, altresì, la documentazione depositata agli atti, in via principale - con decreto inaudita altera parte – oppure in via subordinata per il



tramite di ordinanza previa comparizione delle parti adottare i provvedimenti d'urgenza che riterrà più idonei al fine di sentire:

previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia degli atti della PA resistente, e se necessario anche previa disapplicazione dell'art. 40 punto IV comma 9 del CCNI CCNI *concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA a.s. 2017/2018 (valevole anche per l'a.s. 2018/2019)*, ed ogni atto presupposto e consequenziale, che ha inibito il diritto di precedenza (di cui all'art. 33 commi 5 e 7 legge 104/92) della ricorrente, nella scelta delle sedi ove stipulare il rapporto a tempo indeterminato, quale dipendente ATA profilo CS a.s. 2018/2019 (Ufficio Provinciale di Sassari), conseguentemente condannare la PA resistente a consentire alla ricorrente, quale dipendente ATA, di poter scegliere con diritto di precedenza e nel rispetto di precedenze altrui, ed in relazione al suo profilo professionale Collaboratore Scolastico, a.s. 2018/2019 (Ufficio Provinciale di Sassari), la propria sede presso:

l'Istituto di Castelsardo (codice istituto **SSCT704005**), **oppure in via subordinata** nell'ordine :l'Istituto di Thiesi Distretto 002 (**SSIC83500X**), CTP di Valledoria (**SSCT70600R**), Liceo Artistico “ F. De Andrè” Tempio Pausania (**SSSL030007**), Aggius Distretto 003 (**SSIC82200T**).

In ogni caso se ritenuto necessario emettere ogni diverso provvedimento al fine di tutelare le doglianze esposte della ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore **antistatario**.



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta  
procura agli atti,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'esercizio del diritto di precedenza nella scelta della sede per la stipula del rapporto a tempo indeterminato, riguardante i dipendenti ATA utilmente collocati nella graduatoria permanente dell'Ufficio Scolastico Regionale AT di Sassari a.s. 2018/2019;
- Ciò potrebbe implicare che i dipendenti ATA entrati di ruolo presso l'Ambito Territoriale di Sassari, nell'a.s. 2018/2019, già inseriti nella graduatoria permanente, potrebbero avere un potenziale interesse contrario;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* ove l'On.le Giudicante lo ritenga necessario dovrebbe essere notificato ai dipendenti ATA entrati di ruolo presso l'Ambito Territoriale di Sassari, nell'a.s. 2018/2019, già inseriti nella graduatoria permanente.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;



- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi*



*indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).*

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

*[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i dipendenti ATA entrati di ruolo presso l'Ambito Territoriale di Sassari, nell'a.s. 2018/2019, già inseriti nella graduatoria



permanente, attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “i dipendenti ATA attualmente di ruolo presso l'Ambito Territoriale di Sassari, a.s. 2018/2019 già inseriti nella graduatoria permanente”;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Salvis Juribus.

**Si dichiara infine che il valore della presente controversia è di valore indeterminato.**

**La ricorrente dichiara (vedi dichiarazione allegata alla produzione di parte), ai fini dell'esenzione del presente procedimento di cui alla legge del 16/7/2011 n.111 di conversione del D.L. del 30/6/2011 n. 98, che per l'anno precedente a quello in corso non ha avuto redditi imponibili familiari ai fini IRPEF superiori al triplo dell'importo stabilito ai sensi dell'art. 76, commi 1 2 3 e art. 77 del D.lgs. 30/5/2002 n. 113.**



**Ai sensi della L. 488/99 e successive sue modifiche e integrazioni si attesta, come da dichiarazione riportata in atti, che la controversia di cui al presente atto non è soggetta al contributo unificato di iscrizione a ruolo.**

**Salvis Juribus.**

Si allega:

Certificazione reddituale della ricorrente

1 Istanza di precedenza.

2 Verbale dell'INPS (data di visita 4/7/18), che riconosce Idini Pietro portatore di handicap grave art. 3 comma 3 legge 104/93.

3 Documentazione medica attestante l'attuale stato di salute di Idini Pietro.

4 Graduatoria permanente dei dipendenti ATA, (che hanno scelto la sede, a.s. 2018/2019 Ufficio Provinciale di Sassari).

5 Elenco degli Istituti Scolastici, con l'inclusione di quelli che potevano essere scelti.

6 Proposta di assunzione presso l'IC di Olbia.

7 Contratto a tempo indeterminato stipulato.

8 CCNI *concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA a.s. 2017/2018 (il quale risulta valevole anche per l'a.s. 2018/2019)*, art. 40.

9 Legge 104/1992 art. 33.

10 Abbonamento del treno della ricorrente, percorso Sassari – Olbia, Olbia – Sassari.

11 Orari treni, Olbia - Sassari

Salvis Juribus

Buccino, Tempio Pusanìa

avv. Angelo TuoZZo

